



Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Provinciale di Genova
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova
Numero unico L.N.D. Liguria: 010-995151
Pronto A.I.A. Provinciale: 349-7169191
E-Mail: genova.segretario@lnd.it
Pec: lnddelgenova@pec.it
Sito Internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N°45 del 10 Febbraio 2023

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si trascrive, a seguire, stralcio della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria Federale:

Si comunica che il Presidente Federale ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel prossimo fine settimana (da oggi a lunedì), per commemorare le vittime dell'immane tragedia che ha colpito Turchia e Siria.

Marco Brunelli

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE ART. 42/1/c DELLE N.O.I.F.

Si comunica che il Presidente Federale ha ritenuto di accogliere la richiesta di revoca del tesseramento giovanile di validità annuale, formulata ai sensi dell'Art. 42/1/c delle NOIF, riguardante il sotto indicato calciatore:

- **DE GIORGI Jacopo, nato il 18.05.2006 – A.S.D. Praese 1945**



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

Uffici	E-Mail
Delegato Provinciale	c.bianchi@lnd.it
Segreteria	genova.segretario@lnd.it
Attività di Base (variazioni e invio rapportini)	genova.attivitadibase@lnd.it
Tesseramento S.G.S. e Attività di Base	genova.tesseramentosgs@lnd.it

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI GENOVA

Si rende noto alle Società che, qualora 30 minuti prima dell'orario di inizio della gara non fosse ancora presente il direttore di gara per i campionati organizzati da questa Delegazione, sarà cura del dirigente responsabile della Società ospitante contattare il pronto A.I.A. al seguente numero:

349-7169191

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VARIAZIONE GARA

CAMPIONATO JUNIORES U19 2^LIVELLO – GIRONE B / 3^Giornata di ritorno

La gara LITTLE CLUB JAMES - CENGIO verrà disputata sabato 25.02.23 alle ore 15.00, sul campo "San Desiderio" di Genova.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

VARIAZIONE GARA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 – GIRONE A / 11^Giornata

La gara INTERNAZIONALE GENOVA – LITTLE CLUB JAMES verrà disputata sabato 11.02.23 alle ore 10.00, sul campo "Sori Comunale" di Sori (GE).



Errata Corrige

Si comunica che le decisioni disciplinari relative alle gare di recupero della 1ª giornata di ritorno del Girone D del Campionato Seconda Categoria e pubblicate sul C.U. n°44, sono state assunte dal Giudice Sportivo in data 9/02/2023.

Elenco risultati

CALCIO A 5 SERIE "D"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
FUTSAL CLUB GENOVA sq.B	- BORGIO RAPALLO 98	7 - 6	
(1) POLISPORTIVA RIVAROLESE	- POLIZIA LOCALE GENOVA	22 - 6	
(2) SAN SIRO DI STRUPPA	- ANGELO BAIARDO	8 - 8	
SAN TEODORO KETZMAJA	- PRO PONTEDECIMO CALCIO	-	v.d.g.

(1) - disputata il 07/02/2023

(2) - disputata il 08/02/2023

GIOVANISSIMI FASCIA B U14 PROVINCIALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
GENOVA CRICKET AND F.C.SPA	- CENTRO POL. SANT EUSEBIO	0 - 6	

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. **Francesco Andrianopoli**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., sig. **Bruno Poloni** nella seduta del 10/02/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 5/02/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara G.S. GRANAROLO - TORRIGLIA 1977

Si richiama il provvedimento reso in relazione al referto arbitrale della gara Superba Calcio 2017 sq.B – Calcio Ligorna 2022 del Torneo Allievi U16 fascia "B" da intendersi qui integralmente riprodotto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 TORRIGLIA 1977



V. delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/03/2023

MANGINI ALESSIO

(TORRIGLIA 1977)

V. delibera

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE "D"

GARE DEL 9/02/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/02/2023 SAN TEODORO KETZMAJA - PRO PONTEDECIMO CALCIO

La Società Pro Pontedecimo Calcio ha omesso di presentarsi alla disputa dell'incontro, fornendo giustificazioni che non appaiono però idonee a configurare una oggettiva e incolpevole impossibilità; ne consegue l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F., così come espressamente richiamato dal successivo art. 55.

P.Q.M.

Questo Giudice Sportivo delibera di applicare alla Società Pro Pontedecimo Calcio le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella s.s. 2022/2023 e l'ammenda di € 100,00.

GARE DEL 8/02/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ALBERO GABRIELE

(SAN SIRO DI STRUPPA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRERA ANDREA

(ANGELO BAIARDO)

MOSETTI CASARETTO
MATTEO

(ANGELO BAIARDO)

SCIARRONE CARLO

(ANGELO BAIARDO)

GARE DEL 9/02/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

PRO PONTEDECIMO CALCIO

V. delibera



PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

PRO PONTEDECIMO CALCIO 1 punto
V. delibera

AMMENDA

Euro 100,00 PRO PONTEDECIMO CALCIO
V. delibera

GARE DEL TORNEO ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 PROVINCIALI

GARE DEL 5/02/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara SUPERBA CALCIO 2017 sq.B - CALCIO LIGORNA 2022

Il Direttore di Gara ha rilevato che, nel corso dell'incontro, alcuni calciatori della Società Torriglia 1977 sono entrati nel campo per destinazione al fine di iniziare il proprio riscaldamento, in vista della gara da disputare in seguito nel medesimo impianto.

Alla richiesta del Direttore di Gara di allontanarsi, i calciatori si sono rifiutati; il Sig. Alessio Mancini, Dirigente della medesima Società Torriglia 1977, ha inoltre minacciato il Direttore di Gara di colpirlo con una testata in faccia.

Tali comportamenti, palesemente non conformi ai principi generali di lealtà e correttezza dell'ordinamento, rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 65, primo comma, C.G.S., e determinano quindi a carico dei responsabili, come tali individuati dal Direttore di Gara, le sanzioni indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Questo Giudice Sportivo determina l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda €100,00 alla Società Torriglia 1977 per responsabilità diretta del comportamento censurabile tenuto dei propri tesserati;
- Inibizione fino al 10/3/2023 al Sig. Alessio Mancini per il comportamento gravemente scorretto e minaccioso adottato nei confronti di un Ufficiale di Gara.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

GARE DEL TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B U14 PROVINCIALI

GARE DEL 9/02/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COCCONI NINA

(GENOA CRICKET AND F.C.SPA)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIUSOLO VIOLA

(GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI

all'udienza del 1 febbraio 2023 ha deliberato su:

procedimento disciplinare iscritto al n. 74 pfi22-23, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito al riconoscimento da parte dell'arbitro di un calciatore della squadra ospitante, schierato in occasione della gara Lido Square Fbc – Asd Dinamo Santiago del 15.5.2022 valevole per il campionato di Seconda Categoria, ed a quanto riportato in merito nel referto di gara e nel successivo supplemento allo stesso". Deferito: Maria C. DELFINO (arbitro).

La Signora Maria C. DELFINO è stata deferita dinnanzi a Questo Tribunale Federale per "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva poiché in occasione della gara Lido Square - Dinamo Santiago del 15.5.2021, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria della Liguria, si rifiutava di procedere al riconoscimento del calciatore sig. Leandri Simone, all'epoca dei fatti tesserato per la Lido Square, che era entrato sul terreno di giuoco ed aveva preso parte all'incontro quando lo stesso era in corso di svolgimento; nonché per aver riportato nel proprio supplemento di rapporto del 17.5.2022 circostanze incompatibili con quanto già espressamente dichiarato nel referto di gara inviato al Giudice Sportivo Territoriale relativo allo stesso incontro".

Più in particolare, nel referto arbitrale relativo alla gara Lido Square - Dinamo Santiago del 15.5.2021, redatto dall'Arbitro Effettivo sig.ra Maria Chiara Delfino, è dato testualmente leggere quanto segue: "il giocatore n. 16 del lido (Leandri Simone) sebbene tesserato e con il numero di carta d'identità riportato in distinta entrava abusivamente sul terreno di gioco durante il 2t mentre io ero dalla parte opposta alle panchine. Il numero 16 lo facevano entrare senza essere riconosciuto". A seguito di apposita richiesta in tal senso da parte del Giudice Sportivo, poi, la stessa sig.ra Maria C. Delfino con supplemento del 17.5.2022 specificava ulteriormente che "l'identificazione del numero 16 del Lido Square (Leandri Simone) e' avvenuta con documento d'identità a fine incontro".

Secondo la Procura Federale, nel corso delle proprie audizioni la stessa sig.ra Maria C. Delfino avrebbe reso dichiarazioni ulteriormente discordanti con le rappresentazioni dei fatti riportate nel referto e nel successivo supplemento, affermando che a fine gara aveva dato uno sguardo alla carta d'identità riconoscendo la foto, nonché che il calciatore era persona dalla stessa conosciuto poiché aveva arbitrato qualche mese prima una gara alla quale tale atleta aveva partecipato.

Dalle dichiarazioni rese nel corso dell'attività inquirente svolta dal presidente della Dinamo Santiago al termine della gara, poi, sarebbe emerso che il direttore di gara si è espressamente rifiutato di procedere ad un riconoscimento tardivo del sig. Leandri ed anche di esaminare il documento del calciatore portato in visione dall'allenatore della squadra.



Analoga versione dei fatti, inoltre, sarebbe stata fornita in sede di audizione da parte della Procura Federale dal presidente della Dinamo Santiago, dal dirigente della stessa società e dal presidente della Lido Square, soggetti in relazione ai quali non sono rinvenibili motivi che possano far ipotizzare una ricostruzione artata e concorde degli accadimenti per fini strumentali.

Alla luce di tali costituiti, la Procura Federale ha deferito dinnanzi a Questo Tribunale Federale la Signora Maria C. DELFINO nei termini sopra indicati.

La deferita si è difesa per mezzo del proprio difensore deducendo anzitutto sull'inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per nullità e/o inesistenza delle comunicazioni inviate ad indirizzo diverso dal domicilio eletto - conseguente violazione dei principi di diritto sportivo (art. 44 GCS) nonché del diritto alla difesa e ad un effettivo contraddittorio

Più precisamente, l'incolpata Maria Chiara Delfino, in occasione delle due audizioni tenutesi avanti la Procura Federale in data 09.08.2022 e 12.09.2022 ha espressamente eletto un domicilio per le comunicazioni relative al presente procedimento.

In particolare, nel verbale di audizione del giorno 09.08.2022 si legge già l'indicazione dell'indirizzo PEC aia.genova@pec.it che poi, nel corso della successiva audizione del giorno 12.09.2022, viene espressamente indicato quale elezione di domicilio unitamente alla sede della Associazione Italiana Arbitri di Genova; si legge testualmente nel verbale di audizione del 12.09.2022 che "Invitato dall'Ufficio l'interrogato, ai fini del presente procedimento, dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso il seguente domicilio: presso AIA Genova via Pec, come sopra indicata. (ove era indicato l'indirizzo PEC aia.genova@pec.it, ndr)".

Ciò nonostante, la Procura Federale notificava alla deferita in data 10.10.2022 la comunicazione di conclusione delle indagini relative al procedimento in epigrafe all'indirizzo di Genova, Via Pian del Prete n. 4.

Essendo i fatti sopra menzionati provati cartolarmente, è necessario anzitutto stabilire se, nel caso di specie, si sia verificata la violazione dedotta dalla deferita.

Come è noto, ai sensi dell'art. 53 co.1 C.G.S. *tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.*

A mente del successivo co. 5 n. 3), *gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro, per le persone fisiche: [...] all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento.*

Nel caso di specie, come si è detto, è pacifico che la deferita, nelle due audizioni tenute di fronte al rappresentante della Procura Federale, abbia indicato un indirizzo di PEC al fine di ivi ricevere le comunicazioni relative al procedimento in parola ed è, altresì, pacifico che alcuna comunicazione procedimentale sia stata trasmessa dalla Procura Federale a detto indirizzo.

Da qui scaturisce, ad avviso di Questo Tribunale, la violazione del diritto alla difesa e ad un effettivo contraddittorio perpetrata in danno del Direttore di Gara signora Maria Chiara Delfino, la quale non ha potuto fruire delle garanzie difensive previste e garantite dalla normativa federale codificate dall'art. 44 del CGS, e in particolare, dei "principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo".

L'art. 123 C.G.S., infatti, impone al Procuratore federale, ove non voglia disporre l'archiviazione, di comunicare all'interessato l'intenzione di procedere al deferimento, comunicandogli gli elementi su cui si fonda il proprio convincimento e fissandogli un termine per presentare memorie o chiedere audizione.

Tale fase avviso ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall'altro, a consentire all'interessato di svolgere, *ante causam*, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare – ove rivestano carattere esimente – il successivo deferimento. Tale natura è giustificata non solo dall'esigenza di



consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell'interessato, può addivenire all'archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest'ultimo in tale fase.

Ne consegue che la mancata comunicazione all'interessato dell'avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda (cfr.: CFA s. III, C.U. 106/CFA, ud. 19 aprile 2018).

Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del deferimento in oggetto con conseguente necessità di disporre la restituzione degli atti alla Procura Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara improcedibile il deferimento relativo al procedimento disciplinare n. 74 pfi 22/23 e dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

ERRATA CORRIGE

ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA

Si comunica che il sotto indicato rilascio dell'attestato di maturità agonistica di cui al Comunicato Ufficiale n. 58/04 del 09.02.2023

al calciatore **Giovane** della Società **ASD SERRA RICCO' 1971:**

- **MENICHETTI Giuseppe** nato il **05/07/2007** a **Genova**

E' da intendersi annullato

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Convocazione Rappresentativa Provinciale Giovanissimi U14 fascia "B" del 15.02.2023.**

**Il Segretario
Italo Boero**

**Il Delegato Provinciale
Claudio Bianchi**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Genova il 10 Febbraio 2023

